

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI -- TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60
	" semestrale	" 50		" semestrale	" 100		" semestrale	" 30
	" trimestrale	" 25		" trimestrale	" 50		" trimestrale	" 15
	Un fascicolo	" 2		Un fascicolo	" 4		Un fascicolo	" 2
Ai solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno e Colonie { Abbonamento annuo . . . L. 50 - Un fascicolo - Prezzi vari.				All'Estero { Abbonamento annuo . . . L. 100 - Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati				

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LE FINANZE, 29 settembre 1943, n. 751.

Modalità di pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato Pag. 2861

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento P. 808 del 18 settembre 1943, relativo ai prezzi del fiocco all'acetato di cellulosa. Pag. 2862

Riassunto del provvedimento P. 809 del 18 settembre 1943, relativo al prezzo del « Lanital » Pag. 2962

Riassunto del provvedimento P. 810 del 18 settembre 1943, riguardante i prezzi della cellulosa bianchita di paglia. Pag. 2862

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2862

LEGGI E DECRETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LE FINANZE, 29 settembre 1943, n. 751.

Modalità di pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato.

IL COMMISSARIO PER LE FINANZE

Viste le ordinanze n. 3 in data 14 settembre 1943 e n. 7 del 17 settembre 1943 del Comando della città aperta di Roma;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1943, n. 488, recante disposizioni sulle modalità dei pagamenti in periodo di guerra;

Visto l'art. 585 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta l'urgente e indifferibile necessità in dipendenza dell'attuale situazione;
Udito il Consiglio di Stato;

Determina:

Art. 1.

Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, provvedere alla somministrazione di fondi prevista dal secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1943, n. 488, il Prefetto della provincia, o l'autorità che lo sostituisce, è autorizzato ad istituire una contabilità speciale sulla quale, congiuntamente all'Intendente di finanza, emetterà titoli di spesa riguardanti esclusivamente le seguenti categorie:

- a) retribuzione al personale di ruolo civile e militare in servizio nella Provincia e a quello in missione di servizio continuativo, proveniente da altre Provincie, che non abbia possibilità di ritorno in sede;
- b) indennità e competenze varie al personale di ruolo e non di ruolo;
- c) retribuzioni al personale non di ruolo la cui assunzione sia stata regolarmente autorizzata;
- d) lavori indifferibili derivanti da cause belliche.

Art. 2.

La Prefettura provvederà a tenere distinta la contabilità speciale per amministrazioni e per capitoli o altra classificazione analoga; in base ai relativi rendiconti le Amministrazioni centrali provvederanno, al più presto possibile, ad eliminare lo scoperto di fondi derivanti alle Tesorerie provinciali dal funzionamento della istituita contabilità speciale, con appositi ordini di accreditamento.

Art. 3.

La presente determinazione andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente determinazione sarà rimessa alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserita, munita del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Roma, addì 29 settembre 1943

CAMBI

Visto:

il Commissario per il Ministero di grazia e giustizia: NOVELLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1943
Atti del Governo, registro 461, foglio 24. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 808 del 18 settembre 1943
relativo ai prezzi del fiocco all'acetato di cellulosa

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 808 del 18 settembre 1943, a modifica del provvedimento P. 656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 71 del 27 marzo 1943, ha determinato in L. 46 al kg. il prezzo massimo di vendita del fiocco tipo 8.

Il prezzo suddetto è applicabile a partire dalle fatturazioni delle assegnazioni del mese di settembre 1943.

(2933)

Riassunto del provvedimento P. 809 del 18 settembre 1943
relativo al prezzo del « Lanital »

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 809 del 18 settembre 1943, ha fissato in L. 40 al kg. il prezzo massimo di vendita del « Lanital » da parte dei fabbricanti, franco stabilimento del produttore.

(2932)

Riassunto del provvedimento P. 810 del 18 settembre 1943
riguardante i prezzi della cellulosa bianchita di paglia

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 810 del 18 settembre 1943, ha stabilito che a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i prezzi massimi della cellulosa nazionale, franco fabbrica, sono fissati come segue:

cellulosa bianchita di paglia allo stato secco: L. 330 per quintale;

cellulosa bianchita di paglia allo stato umido: (umidità massima 50%): L. 310 per quintale.

(2931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1943 - N. 172

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio base)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	3,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	5,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,25	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,8046	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Can. Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendite 3,50 % (1906)	78 —
Id. 3,50 % (1902)	80 —
Id. 3 % lordo	68 —
Id. 5 % (1935)	61,50
Redimib. 3,50 % (1934)	59,50
Id. 5 % (1936)	69,50
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezia 3,50 %	91,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,25
Id. 5 % (1944)	92 —
Id. 5 % (1949)	63 —
Id. 5 % (15-2-50)	62 —
Id. 5 % (15-9-50)	61,50
Id. 5 % (15-4-51)	61,50

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente